



Comuni di



Ragusa



Chiaramonte



Giarratana



Monterosso



S. Croce C.



ASP
Ragusa

Allegato A



Comune di Ragusa

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D44. CIG:7590915D36

Programma Nazionale di Cura all'Infanzia Piano di Azione e Coesione – II riparto.-

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati.

Il Nido è un ambiente di cura e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali del bambino; supporta la famiglia nella cura e nella crescita, offre al bambino esperienze diverse da quelle vissute a casa e stimoli maggiormente rispondenti ai bisogni dei bambini.

Il Nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento della gestione dei seguenti servizi di asilo nido:

- a) Nido d'Infanzia comunale sito nel Comune di Giarratana per la durata di mesi 5 da novembre 2018 a marzo 2019, come meglio descritto nell'art. 10 del presente capitolato, per un numero massimo previsto di n. 24 posti. orientativamente n. 6 lattanti , 8 semidivezzi e n. 10 divezzi;
- b) Prolungamento dell'orario giornaliero del Nido d'infanzia del Comune di Chiaramonte Gulfi, nel periodo novembre 2018 a maggio 2019, per un numero massimo previsto di n. 10 divezzi, da 3 a 36 mesi così come meglio descritto nell'art. 10 del presente capitolato.
- c) Prolungamento dell'orario giornaliero del Nido d'infanzia del Comune di Monterosso Almo, nel periodo gennaio 2019 maggio 2019, per un numero massimo previsto di n. 10 bambini divezzi, da 3 a 36 mesi, così come meglio descritto nell'art. 10 del presente capitolato.

Ai sensi del comma 1.2.5 dell'Allegato 1 del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, in ciascun servizio è possibile prevedere un over booking del 10%.

Il servizio comprende anche il sostegno per bambini in situazione di handicap.

ART. 2

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO.

Si definisce di seguito il quadro delle principali norme che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto:

- L. 6 dicembre 1971, N.1044
- L.R. 14.09.1979, n. 214 (Disciplina degli asili nido nella Regione siciliana);
- Decreto Presidenziale della Regione siciliana del 16 maggio 2013 “Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia”;

Il soggetto che risulterà aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, della Regione Sicilia, L.R. n. 214/1979 e del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013, del presente capitolato e del progetto tecnico presentato dallo stesso soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Sono comunque richiamate ogni altra norma regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi educativi oggetto dell'appalto.

ART. 3

OBIETTIVI E FINALITA'

La finalità del servizio è quella di fornire alle famiglie un servizio educativo e di supporto per i bambini di età da 3 mesi a 3 anni. L'obiettivo principale da perseguire e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta è quello di ottenere una gestione del servizio e della struttura tesa all'efficienza e all'efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune. Il servizio offerto dovrà essere capace di garantire la realizzazione della finalità cui il servizio nido d'infanzia è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e della quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati e atto a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti e il contenimento dei costi.

Il Nido è un servizio socio-educativo che si propone di rispondere in particolare ai bisogni primari della vita del bambino fino al terzo anno di età, garantendo allo stesso adeguate condizioni per la crescita psico-fisica, per l'apprendimento e l'inserimento sociale.

L'Asilo Nido si fonda sull'idea determinante che la prima infanzia presenta forti potenzialità di sviluppo e che i bambini sono soggetti di diritti.

Lo sviluppo inteso come apprendimento e crescita, può avvenire soltanto attraverso la relazione con “altri significativi”, il Nido ha lo scopo di aiutare ogni bambino/a a crescere in stato di benessere, ad acquisire le abilità, le conoscenze, le competenze affettive e relazionali utili per costruirsi una esperienza di vita ricca, originale e armonica.

Il servizio dell'Asilo Nido prevede la custodia, la cura e attività di socializzazione dei bambini inseriti. Promuove l'acquisizione di competenze sociali, affettive e cognitive del bambino attraverso la predisposizione dell'ambiente e di situazioni ludico-sociali sulla scorta di modelli pedagogici, obiettivi educativi e strategie operative definite.

Il progetto educativo del nido d'infanzia dovrà prevedere proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini, in relazione all'età, tenendo presenti i seguenti presupposti essenziali:

- attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi all'età dei bambini;

- suddivisione dei bambini in sezioni omogenee o miste in base all'età garantendo piccoli gruppi con un educatore di riferimento;
- stabilità degli educatori, per dare continuità di relazione ai bambini e instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con le famiglie;
- valorizzazione delle routine (accoglienza/spuntino del mattino/ cambio/ pranzo/ sonno/ merenda/ uscita) quali momenti strutturanti in grado di contribuire all'armonico sviluppo dei bambini;
- coinvolgimento delle famiglie nella vita del nido, ai fini anche dell'integrazione e valorizzazione delle differenze culturali;
- attuazione di percorsi atti a facilitare il passaggio dei bambini alla scuola dell'infanzia, nell'ottica della continuità educativa.

L'Affidatario deve garantire l'accoglienza al proprio interno anche di bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale e/o economico e/o culturale che saranno indicati dal Comune.

ART. 4 LOCALI

Il servizio sarà realizzato nei plessi di proprietà comunale già adibiti ad Asilo Nido. Il soggetto aggiudicatario si impegnerà a mantenere i locali affidati in ordine e funzionali allo svolgimento dell'attività.

All'atto dell'inizio del servizio dovrà essere redatto il verbale di consegna della struttura e dell'arredo in dotazione ad essa, sottoscritto dal gestore e dal responsabile del servizio del Comune di riferimento. Al termine del contratto l'affidataria riconsegnerà i locali, gli impianti e le attrezzature, l'arredo e quant'altro nelle normali condizioni di funzionamento. Anche la riconsegna avverrà in contraddittorio tra le parti e in quell'occasione si verificherà lo stato dei beni che dovrà risultare corrispondente per qualità e quantità a quanto consegnato, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso e secondo le regole stabilite nei successivi articoli. L'affidataria dovrà usare con diligenza i locali, gli impianti e le attrezzature prese in consegna in modo da assicurare la migliore conservazione e il più efficiente grado di funzionamento. Il Comune, titolare dell'immobile, provvederà alle manutenzioni straordinarie e a tal fine l'affidataria dovrà segnalare immediatamente ogni guasto che richieda interventi straordinari. Saranno a carico dell'affidataria la manutenzione ordinaria, gli interventi e le sostituzioni necessarie per incuria e negligenza del personale stesso.

Eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione delle attività proposte nell'ambito del progetto tecnico presentato in sede di gara, saranno a totale carico dell'Affidatario.

ART. 5 DESTINATARI

Bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni.

Il soggetto aggiudicatario si dovrà impegnare ad attuare il progetto educativo individualizzato (PEI). In relazione alla presenza di bambini in situazione di handicap il PEI sarà concordato fra famiglia, Comune di riferimento, ASP, coordinatore ed educatore di sostegno, qualora ne sia prevista la presenza.

L'ammissione dei bambini sarà fatta dai Comuni titolari del servizio sulla base di apposita graduatoria formata ai sensi del regolamento comunale.

ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio da svolgere comprende le seguenti attività:

- Progettazione, pianificazione, coordinamento e realizzazione delle attività educative e redazione della relativa documentazione;

- Predisposizione del piano degli ambientamenti/inserimenti;
- Attività educative socio-pedagogiche;
- Attività di partecipazione delle famiglie;
- Cura, igiene personale dei bambini;
- Cura personalizzata dei bambini portatori di handicap;
- Preparazione e distribuzione dei pasti in rispetto al sistema HACCP, compresa la fornitura delle derrate;
- Pulizia e riordino delle attrezzature, degli arredi e degli ambienti interni ed esterni pertinenti alla struttura, compreso l'acquisto di materiali di consumo e/o di attrezzature specifiche per le pulizie;
- Oneri inerenti la sicurezza (piano di sicurezza ed evacuazione dei locali, D.P.I.);
- Fornitura di tutto il materiale di facile consumo occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche;
- Fornitura del personale (educatori ed ausiliari), che provveda alla gestione dei servizi di asilo nido oggetto del presente appalto presso le rispettive strutture, comprensivo dello sporzionamento e distribuzione pasti e delle attività di pulizia e riordino dell'ambiente;
- Gestione conforme alla legislazione vigente, alle norme e ai vigenti Regolamenti Regionali e comunali, programmata e gestita con la supervisione del coordinatore pedagogico.

L'elencazione che precede ha finalità esplicativa e non esaurisce gli oneri a carico dell'aggiudicatario, che comprendono comunque ogni intervento necessario alla regolare, continuativa e soddisfacente gestione del servizio affidato in appalto ed alla realizzazione del progetto tecnico presentato in sede di gara.

ART. 7 MENSA

L' **attività di mensa** e gestione degli alimenti prevede: preparazione, somministrazione dei pasti e acquisto delle derrate alimentari. I pasti dovranno essere preparati nel rispetto della tabella dietetica che sarà fornita dall'Amministrazione del Comune ove è gestito il servizio.

L'affidataria dovrà provvedere alla fornitura di generi alimentari e dietetici di prima qualità e scelta, conformi alle normative vigenti. L'affidataria dovrà approvvigionarsi presso fornitori in possesso di idonee certificazioni. Resta inteso che verranno liquidati solo i pasti effettivamente forniti sulla base delle presenze dei bambini.

La preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti dovrà essere garantita nei locali cucina in dotazione dell' Asilo e deve rispettare gli standard igienici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n. 557 e dal sistema HACCP e s.m.i., e dovrà altresì rispettare le vigenti normative in materia di salute pubblica ed in particolare le disposizioni del DPR n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati a lattanti e bambini" che prevedono l'esclusivo utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati.

Dovranno essere anche previsti menù vegetariani (del tipo lacto-uovo vegetariani) o per soggetti intolleranti a particolari alimenti. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle scelte alimentari delle famiglie per menù alternativi dovuti a motivi religiosi e/o culturali. Per i pasti non potranno essere utilizzati generi precotti, liofilizzati, congelati o surgelati, fatta eccezione per le verdure (aromi esclusi) e per il pesce. L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsivoglia problematica e responsabilità connesse ad una inadeguata preparazione e o somministrazione dei pasti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti dell'utenza o delle Autorità preposte al controllo. L'Aggiudicatario è tenuto ad approntare e formalizzare in

apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi del REG (CE) 852/2004 e del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali attività, è in possesso degli attestati di partecipazione ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

ART. 8 COMPITI E RUOLO DELL'AFFIDATARIO

Il progetto proposto dall'affidataria, insieme al presente capitolato, rappresenta parte integrante degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti tra i Comuni del Distretto socio-sanitario D44, titolari del servizio, e l'affidataria, che pertanto si obbliga a dare piena esecuzione sia a quanto previsto dal capitolato, che a quanto specificato nel progetto.

- a) Il servizio dovrà essere svolto dall'affidataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione di impresa. In particolare l'affidatario assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune a tale scopo.
- b) L'affidataria provvede all'organizzazione complessiva del Servizio in oggetto e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, individuazione dei percorsi, organizzazione e migliore utilizzo degli eventuali mezzi e attrezzature, sulla base delle finalità perseguite dal servizio.
- c) L'organizzazione del servizio deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità. L'affidataria informa tempestivamente il Comune titolare del servizio su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio ed è tenuta ad individuare modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti.
- d) L'affidataria è tenuta a consegnare alle Amministrazioni formalmente e per iscritto, prima dell'avvio del servizio:
 - Elenco degli operatori impiegati e relativi titoli posseduti;
 - Le modalità organizzative del servizio contenenti gli orari di apertura, le modalità organizzative dei dipendenti e lo svolgimento delle attività.Inoltre dovrà essere prodotta una relazione trimestrale sull'andamento del servizio, contenente anche eventuali elementi di criticità che dovessero intervenire nel servizio, al fine di una valutazione degli interventi attuati, delle metodologie applicate e dei risultati ottenuti.
- e) Sono a carico dell'Affidataria tutte le spese di gestione, manutenzione ordinaria, nonché quelle relative alla refezione che sarà effettuata secondo tabelle dietetiche approvate dall'Autorità sanitaria competente. L'affidataria è responsabile del sistema di autocontrollo annuale H.A.C.C.P.
- f) L'apertura e la gestione dell'Asilo Nido, è soggetta alla iscrizione all'albo regionale ex art. 26 L.R. 22/86 sezione minori tipologia "asilo nido", che dovrà essere richiesta entro 6 mesi dalla stipula del contratto.
- g) Sono a carico dell'affidataria anche le utenze relative all'Asilo Nido del Comune di Giarratana.

ART. 9
ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare a proprie spese le seguenti polizze:

RCT/O

Apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni derivanti da somministrazione di cibi e bevande;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto,
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi gli utenti del servizio;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti dei Comuni del Distretto 44, loro dipendenti ed Amministratori.

Il Comune deve essere considerato Terzo così come i suoi Amministratori e dipendenti.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente appaltante sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

INFORTUNI

L'aggiudicatario dovrà inoltre stipulare apposita polizza infortuni, per tutta la durata dell'affidamento, **a favore dei bambini utenti del servizio** che dovranno essere assicurati durante tutto il periodo in cui sono in consegna o custodia all'aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi a cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa durante tutte le attività programmate.

Le somme assicurate per ciascun bambino dovranno essere:

€ 100.000,00 per caso morte,

€ 200.000,00 per invalidità permanente,

€ 2.500,00 per spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il contratto potrà essere soggetto a regolazione premio (a fine anno assicurativo) in base al numero effettivo degli assicurati.

INCENDIO

Relativamente ai locali e attrezzature/arredi concessi dovrà essere stipulata apposita polizza incendio, stipulata in nome e per conto dei Comuni concedenti, con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo dei locali, escluso il valore dell'area.

La polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'assicurato - dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere - ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro - restauri con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 - eventi sociopolitici e atti vandalici - acqua condotta e spese di ricerca - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, amministratori e dipendenti.

Le copie delle suddette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

ART. 10

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA, DURATA E RISORSE UMANE NECESSARIE

Il presente appalto avrà la durata prevista in ciascuno dei servizi oggetto dell'appalto di cui all'art. 1 del presente capitolato e, specificatamente:

1. Per il servizio di cui al punto a) dell'art. 1 del presente capitolato (“gestione asilo nido Comune di **Giarratana**”) la durata prevista è di mesi 5 da novembre 2018 a marzo 2019, con il seguente orario:
 - antimeridiano da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00;per questo servizio è previsto un numero di bambini pari a n. 24 (presumibilmente n. 6 lattanti, 8 semidivezzi, 10 divezzi con l'impiego di n. 3 educatori e n. 2 ausiliario, il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standard di cui al DPRS del 16 maggio 2013.
2. Per il servizio di cui al punto b) dell'art. 1 del presente (Prolungamento dell'orario di apertura giornaliero) per il Nido del **Comune di Chiaramonte Gulfi**”, con i seguenti orari:
 - pomeridiano da lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00; l'apertura pomeridiana è prevista per mesi 6,5 da novembre 2018 a maggio 2019 per un totale di mesi 6,5; per tale servizio è previsto un numero di bambini pari a n. 10 divezzi e l'impiego di n.1 educatore e n.1 ausiliario; il personale dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli standard di cui al DPRS del 16/5/2013.
3. Per il servizio di cui al punto c) dell'art. 1 del presente capitolato (Prolungamento dell'orario di apertura giornaliero) per il Nido del **Comune di Monterosso Almo**”, con i seguenti orari:
 - pomeridiano da lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00; l'apertura pomeridiana è prevista per mesi 5 da gennaio 2019 a maggio 2019; per tale servizio è previsto un numero di bambini pari a n. 10 divezzi e l'impiego di n.1 educatore e n.1 ausiliario; il personale dovrà in ogni caso garantire il rispetto degli standard di cui al DPRS del 16/5/2013.

Il personale effettivamente in servizio dovrà essere quello necessario a garantire gli standards di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013 , con riferimento al numero reale dei bambini frequentanti il Nido.

L'ammissione dei bambini avverrà su domanda dei genitori inoltrata ai Comuni di residenza, sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri approvati dal Regolamento Comunale. La graduatorie avrà validità annuale.

Sono ammessi bambini residenti nel territorio del Comune, e in presenza di posti liberi anche bambini residenti nei comuni del Distretto o in altri Comuni.

ART. 11

PERSONALE: mansioni – doveri degli operatori – sostituzioni – natura del rapporto

Il personale educativo impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa statale e regionale per l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia in vigore al momento dell'impiego, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. (Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013).

L'organico impegnato nell'appalto non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento (Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 16 maggio 2013 “Nuovi standard

strutturali ed organizzativi per i servizi educativi per la prima infanzia) per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio secondo i parametri previsti dalla normativa vigente.

Il personale ausiliario dovrà essere in possesso almeno della licenza media inferiore e dell'Attestato di Alimentarista di tipo A in corso di validità.

Il personale educativo impiegato dovrà avere specifica esperienza in servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni di almeno un anno educativo.

Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato.

Al personale in servizio presso la struttura si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014 (*lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*).

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal DLgs 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal DLgs 81/08 "*Normativa in materia di sicurezza sul lavoro*".

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, a tutto il personale in servizio e per ogni nuovo assunto, adeguata formazione nelle materie relative ai servizi in appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato e del contratto sottoscritto fra le parti a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti dalla stazione appaltante.

La formazione dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Lo sviluppo dei piani della formazione ed aggiornamento del personale dovrà essere frutto di un'azione sinergica tra il soggetto aggiudicatario ed il Coordinatore.

Il monte ore minimo della formazione e aggiornamento per il personale educativo non dovrà essere inferiore alle 20 ore annuali pro capite, mentre per il personale ausiliario non dovrà essere inferiore a 10 ore annue pro capite (oltre la formazione obbligatoria). E' vincolante per il soggetto aggiudicatario l'eventuale offerta migliorativa presentata in sede di gara.

A garanzia della crescita qualitativa ed organizzativa del servizio, il soggetto aggiudicatario si impegna:

- 1) A mantenere in servizio per tutta la durata dell'appalto lo stesso personale;
- 2) A comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni sostituzione relativa al personale impiegato, che debba intervenire per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa, personale che deve comunque essere in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito.

I concorrenti sono tenuti a presentare nel *progetto educativo* previsto nella richiesta di offerta tecnica le caratteristiche del personale educativo ed ausiliario che intendono impiegare in ciascuno dei servizi oggetto dell'appalto, compreso quello da utilizzare in caso di sostituzioni, specificandone la relativa qualifica professionale. Dagli stessi documenti dovrà altresì risultare il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni e dei servizi oggetto del presente appalto.

All'interno del personale impiegato, per ciascuno dei servizi oggetto dell'appalto, un educatore deve avere esperienza di lavoro di almeno tre anni nei servizi di nido d'infanzia con la qualifica educativa.

Le funzioni attribuite al personale educativo a titolo indicativo e non esaustivo sono le seguenti:

- definizione dei progetti educativi in collaborazione con il coordinatore.
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi definiti;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione alle riunioni di tipo organizzativo e promozionale che la stazione appaltante riterrà opportuno proporre nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e controllo;
- partecipazione ai colloqui ed alle riunioni con il Coordinatore Pedagogico e le famiglie;
- Organizzazione delle attività educative e didattiche;
- Cura e tutela dei bambini;
- Rapporto con il territorio;
- Rapporto di continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia;

In relazione all'orario di apertura del servizio ed all'entità dei bambini frequentanti, le funzioni degli **operatori ausiliari** dovranno essere organizzate in modo da garantire:

- il servizio di refezione;
- il supporto alle attività didattiche e di cura;
- la pulizia ordinaria e straordinaria;
- il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Le funzioni attribuite al personale ausiliario a titolo indicativo e non esaustivo sono altresì:

- apertura e chiusura del servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza;
- preparazione, sporzionamento e distribuzione dei pasti in loco;
- predisposizione della stanza per il riposo;
- riordino accurato e pulizia dei giocattoli e del materiale usato dai bambini sia durante il giorno che al termine delle attività;
- collaborazione con gli educatori per:
 - o l'igiene e la cura dei bambini;
 - o lo svolgimento delle attività ludico ricreative;
 - o la somministrazione della colazione, del pranzo e della merenda;
 - o il taglio del cibo;
 - o l'assistenza ai bambini che ne abbiano bisogno, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e della sicurezza;
- prenotazione dei pasti con le modalità stabilite dal servizio refezione e registrazione giornaliera delle presenze alla mensa dei bambini.

Il tempo di lavoro del personale dovrà essere ripartito quotidianamente fra tempi frontali con i bambini e tempi non frontali che dovranno essere indicati nel progetto.

Gli educatori e il personale ausiliario formano il gruppo degli operatori che garantisce la qualità del servizio e dello svolgimento delle attività educative e pedagogiche. Il gruppo è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto pedagogico e educativo.

Le funzioni di coordinamento pedagogico dovranno essere assicurate, per un totale minimo di 42 ore nel periodo del contratto, da una specifica figura professionale che ha un ruolo di sostegno/accompagnamento al gruppo nella stesura del piano di lavoro annuale e nel monitoraggio/verifica/valutazione del progetto educativo del servizio e di raccordo con l'Amministrazione Comunale. In particolare il Coordinatore pedagogico elabora e fornisce gli indirizzi psico-pedagogici in ordine alla programmazione delle attività del Nido e ha compiti di formazione degli operatori educativi.

Il coordinatore pedagogico dovrà essere in possesso di comprovata esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia (esperienza almeno annuale) ed in possesso di laurea in scienze dell'educazione, della formazione primaria o di altra laurea con contenuti formativi analoghi.

Il concessionario provvede ad indicare un **responsabile**, che può coincidere con la figura del coordinatore pedagogico, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale; dovrà essere designato inoltre un responsabile dei servizi presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi che possano giornalmente insorgere.

L'eventuale presenza nel servizio di personale tirocinante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi di personale tirocinante, questo dovrà comunque essere in sovrannumero rispetto al personale incaricato di svolgere il servizio.

Gli operatori dell'impresa, fermo restando gli obblighi di collaborazione con la stazione appaltante, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con l'Amministrazione.

ART. 12 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO – RESPONSABILITÀ

1. L'affidatario si obbliga:

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di proprio personale che risulti:

b.1 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

b.2 non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 e D. L.gsl. n. 39/2014, (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

b.3 in possesso della certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico.

L'affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è Titolare del Trattamento dei dati e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati, ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto all'Amministrazione Comunale. E' tenuto:

- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), i nominativi del personale impiegato, la relativa qualifica e curricula;
- f) a sostituire il personale assente immediatamente, e al tal fine l'affidataria dovrà tenere a disposizione personale qualificato supplente;
- g) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato, al fine di dare stabilità al servizio stesso;
- h) a redigere la relazione trimestrale e a comunicare le modalità organizzative del servizio di cui all'art. 6.

1. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'ente affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione del servizio, e a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio, prestando la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'ente affidatario è tenuto inoltre a:

- rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
 - rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi –Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
 - coinvolgere, attraverso un'adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
 - rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
 - garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.
2. L'ente affidatario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. L'Amministrazione Comunale è esonerata altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

ART. 13

QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'importo del servizio ammonta complessivamente ad €.85.855,03, IVA 5% esclusa:

Servizio Asilo Nido del Comune di Giarratana:

Q.tà	Voci di costo	liv.	Costo orario/unitario	Totale costo
3	Educatori	D2	18,97	36.636,38
2	Ausiliari	B1	15,67	20.175,43
1	Coordinatore Pedagogico	D3/E1	20,27	1.304,90
Servizio mensa				€ 6.650,00
Spese generali 8%				€ 4.649,33

Totale	€ 69.766,05
---------------	--------------------

Servizio Asilo Nido del Comune di Chiaramonte Gulfi:

Q.tà	Voci di costo	liv.	Costo orario/unitario	Totale costo
1	Educatore	D2	18,97	€ 5.088,39
1	Ausiliario	B1	15,67	€ 4.203,21
Totale	€ 9.291,60			

Servizio di Asilo Nido del Comune di Monterosso Almo:

Q.tà	Voci di costo	liv.	Costo orario/unitario	Totale costo
1	Educatore	D2	18,97	€ 3.914,14
1	Ausiliario	B1	15,67	€ 3.233,24
Totale	€ 7.147,38			

ART. 14
CORRISPETTIVO – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata prevista in ciascun Comune, corrisponde all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri descritti nel bando.
2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'ente affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, contenente la rendicontazione delle spese sostenute.
4. **Questo servizio è finanziato con risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), e pertanto l'affidataria è obbligata a fatturare e rendicontare secondo le direttive del Ministero degli Interni, con apposite disposizioni anche a divenire.**
5. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso.
6. Le fatture devono contenere:
 - Data e numero rep. del contratto sottoscritto con indicazione del servizio di riferimento;
 - Codice identificativo CIG;
 - N. ore espletate dagli operatori, costo orario, qualifiche e nominativi degli operatori;
 - N. pasti erogati;
 - Importo con la specifica delle spese sostenute;
 - Coordinate bancarie per il pagamento;
 - Ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Stazione appaltante.

7. Ai fini della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, l'affidataria dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del presente progetto, con la relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro e CCNL applicato, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

Per ulteriori controlli l'Amministrazione potrà richiedere che vengano prodotte le buste paga relative ai dipendenti utilizzati o quant'altro occorrente a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro instaurato.

In caso di accertata irregolarità contributiva o assicurativa, l'Amministrazione Comunale, potrà sospendere o ritardare i pagamenti senza che l'affidatario possa opporre eccezioni o aver titolo a risarcimento di danno né ad alcuna altra pretesa.

ART. 15

ADEGUAMENTI DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

ART. 16

VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto. L'affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attesta l'applicazione del CCNL, e laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
 - verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
 - verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'affidatario, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati nel servizio, in termini di efficienza, efficacia e qualità del servizio.
 - verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'affidatario.Inoltre potranno essere effettuate verifiche in ogni momento sull'attività dell'affidataria al fine di accertare il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato con particolare riferimento agli standards del personale e alla conformità delle prestazioni offerte. Tali accertamenti potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso anche tramite rapporti diretti con le famiglie utenti al fine di verificarne la soddisfazione.
I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili in qualsiasi momento ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale per l'opportuna sorveglianza e i controlli del caso
3. All'affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.
4. L'affidataria è tenuta a relazionare con cadenza trimestrale al Comuni di riferimento del servizio sull'attività svolta.

5. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi, anche autonomamente, di idonei strumenti di valutazione per il costante monitoraggio della qualità del servizio erogata e percepita. Oltre alle attività di monitoraggio e valutazione che dovranno necessariamente essere espletate dall'affidatario nel corso dell'appalto, il Comune può riservarsi una propria attività di monitoraggio e Valutazione delle attività e dei risultati raggiunti, sia in stato di avanzamento che finale.

ART. 17 CAUZIONE

Le ditte concorrenti accompagneranno la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo netto a base d'asta, da prestare come regolamentato dall'art.93, del D.Leg.vo n.50/2016. I depositi di garanzia provvisori saranno restituiti alle ditte non aggiudicatarie ad avvenuta aggiudicazione definitiva.

La cauzione della ditta aggiudicataria resterà vincolata fino alla presentazione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.L.gsl. 50/2016.

ART. 18 SCIOPERI

L'affidatario del servizio è tenuto, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali, provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero. Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato.

ART. 19 SICUREZZA D.LGS 81/2008 E S.M.I.

L'Ente affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

L'ente affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

L'affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi specifici relativi all'attività di servizio oggetto della presente gara, modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, e a fornire ai propri lavoratori inseriti nel servizio i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale dell'affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare il POS (Piano operativo di sicurezza), a seguito della aggiudicazione, che sarà allegato al contratto.

ART. 20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - D.LGS. N° 196/2003 e nuovo RGPD (Regolamento UE 679/2016)

1. I Comuni di Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo sono Titolari del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio di Asilo Nido. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
 2. L'Affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati. Il predetto Responsabile attua tutte le norme in materia di protezione dei dati ai sensi della normativa vigente.
- I dati raccolti dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

ART. 21

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno corrisposti all'Ente gestore nei modi e nei termini indicati al precedente art. 14. L'Affidatario è tenuto a dichiarare il conto corrente dedicato sul quale saranno versate tutte le somme derivanti dal presente contratto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010.

L'Affidatario si impegna ad avvalersi unicamente del sopraindicato conto corrente per tutte le operazioni relative al presente contratto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto.

ART. 22

NORME DI COMPORTAMENTO

L'affidataria si impegna ad attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R.S. 16 aprile 2013 n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Dirigente competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 23 INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario fermo restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
 - esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando l'affidataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'affidataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'affidataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
6. Le penalità a carico dell'affidataria saranno prelevate dalle competenze ad esse dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla stessa.

ART. 24 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'affidatario di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

ART. 25
CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa

ART. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si dà luogo alla risoluzione del contratto con provvedimento dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato e/o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- b) gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- d) applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato;
- e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- g) cancellazione dell'affidataria dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
- h) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l'Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, l'affidataria è tenuta a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del servizio.

ART. 27
SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

L'affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

ART. 28
CAMBIO GESTIONE

Nel caso in cui, a causa del nuovo affidamento, avvenga un cambio di gestione, allo scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, l'Ente subentrante avrà l'obbligo di assumere il personale che risulta impiegato nel servizio *de quo* alla data della stipula del contratto, per la salvaguardia delle professionalità ai sensi dell'art. 177 del D.L.gsl. 50/2016.

ART. 29
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere

amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile, alla L. 214/1979 e al DPRS 26/6/1988.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

ART. 30
VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte dell'ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.